

REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Regolamento dell'accertamento con adesione del contribuente

INDICE

Parte I – Disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente

Titolo I – Principi generali

Art. 1 - Accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione

Titolo II – Aspetti procedurali

Art. 3 - Competenza degli uffici

Art. 4 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 - Atto di accertamento con adesione

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 7 - Effetti dell'adesione

Art. 8 - Riduzione delle sanzioni

Art. 9 - Norma finale

PARTE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Accertamento con adesione

1. Il Comune di San Mauro Castelverde, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'"accertamento con adesione" sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti da parte del contribuente, tenuto conto del principio di collaborazione ed al fine di ridurre le ipotesi di contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di accertamento, siano essi "d'ufficio" che "in rettifica" e non si estende agli atti di mera "liquidazione" dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di "materia concordabile" e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è comunque determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'Ufficio, al fine dell'adesione all'accertamento, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'atto, valutando attentamente il rapporto "costo beneficio" dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale procedimento contenzioso. L'Ufficio deve altresì procedere, in via di "autotutela", all'annullamento dell'atto di accertamento qualora rilevi, anche successivamente all'adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo.

TITOLO II ASPETTI PROCEDURALI

Art. 3 Competenza degli uffici

1. Competente alla definizione è il "Funzionario d'imposta", nominato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4 Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio competente, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente al termine degli atti istruttori relativi al procedimento di accertamento, ma prima della notifica dell'atto, invia al contribuente un "invito a comparire", da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) i riferimenti identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si fa riferimento, nonché il periodo/i d'imposta cui attiene l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'eventuale comunicazione d'inizio procedimento d'accertamento, le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e

accertamento, può richiedere ai contribuenti, non costituiscono "invito a comparire", ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, a seguito dell'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito medesimo non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire d'iniziativa - a mente del successivo articolo 18 - qualora riscontri nello stesso aspetti che egli ritiene possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5 Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 17, comma 1 può formulare -anteriamente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale -istanza di "accertamento con adesione" in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso presso il competente Organo giurisdizionale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza determina la sospensione, per un periodo di 90 giorni dalla data di ricezione della stessa, sia dei termini previsti per l'impugnazione in sede giurisdizionale sia di quelli previsti per il pagamento del tributo.

4. Nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o via telefax, formula l'"invito a comparire". La mancata comparizione da parte del contribuente, nel giorno e nel luogo indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro il giorno precedente non festivo, salve le eventuali cause di forza maggiore debitamente documentate.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dell'eventuale impossibilità documentata a comparire, nonché dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto processo verbale, redatto e sottoscritto da parte del Funzionario d'imposta o di suo delegato.

Art. 6 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove si addivenga ad esito positivo in ordine al concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare "atto di accertamento con adesione", sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal soggetto competente. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, dovute in dipendenza della definizione medesima.

2. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso comprensive di sanzioni ridotte nei limiti di legge e degli interessi maturati alla data di sottoscrizione dell'atto e degli interessi maturandi in presenza di rateizzazione delle somme.

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione di sua competenza.

4. Relativamente alla Tassa sui Rifiuti - TARI (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e Legge 147/2013) l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

5. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale, con le modalità e nei limiti di rate che

saranno indicate con provvedimento dirigenziale, e comunque in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 50.000,00.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi e motivate ragioni, l'istanza è accolta. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti interessi moratori, ragguagliati al vigente tasso legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo che sarà individuato ogni tre anni con provvedimento del Responsabile d'Area, può subordinare l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 5, alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad "accertamenti integrativi" qualora la definizione riguardi "atti parziali", nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non nota alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 8 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo dei minimi edittali previsti.

2. Qualora le violazioni siano collegate al tributo liquidato con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto - con il limite di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 5.6.1998, n. 203 - se il contribuente non propone ricorso avverso tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità viene reso edotto il contribuente con apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. La "rinuncia all'impugnazione" di cui al precedente comma 2, comporta la definitività dell'atto di accertamento, con conseguente acquiescenza del contribuente anche rispetto al tributo o maggior tributo accertato, con gli effetti di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 218/97.

Art. 9 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito dell'intervenuta esecutività, il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione. E' abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.